Il valore probatorio delle confidenze autoaccusatorie rese dall'imputato a un testimone

Diritto processuale penale

Giulia Faillaci

10 | 06 | 2024

Con sentenza n. 23293 del 10 maggio-10 giungo 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di testimonianza indiretta.

Sul piano della prova testimoniale, una particolare posizione viene assegnata alla testimonianza indiretta che ricorre quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone. Il codice di rito circonda la testimonianza indiretta di alcune garanzie precauzionali sul fronte della utilizzabilità (art. 195 c.p.p.), ma non fissa una specifica regola valutativa (come ad esempio fa per la prova indiziaria o la chiamata in correità), vale quindi il principio generale del libero convincimento del giudice; tuttavia le peculiarità di questa prova impongono alcune cautele nell'apprezzamento del suo risultato probatorio (Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 1997, n. 4976; Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2016, n. 46332). Il testimone indiretto riferisce il dato storico della rivelazione quale fatto primario (incontro con il dichiarante e fatto storico dell'avvenuta pronuncia, da parte di costui, di determinate asserzioni) e, quindi, sotto tale profilo egli è percettore diretto di un fatto storico, mentre ha una conoscenza mediata del contenuto della rivelazione rispetto alla cui verità non assume responsabilità. La persona che riferisce in giudizio il racconto altrui offre una attestazione non originale del fatto, con l'effetto che la valutazione delle corrispondenti dichiarazioni deve ispirarsi a criteri di particolare rigore involgenti la posizione non solo del soggetto dichiarante -in modo da tenere nel debito conto anche il pericolo di difetto di percezione, di errore nell'interpretare li percepito, di travisamento mnemonico o equivoco nella descrizione dovuto all'uso errato del mezzo espressivo - ma anche della persona di riferimento. Un vaglio penetrante è ancor più necessario nel caso in cui il testimone diretto non sia stato ascoltato (nei casi previsti dalla legge, ad esempio perché deceduto) dato che il racconto del fatto storico da provare rimane "cristallizzato" nelle parole riferite al testimone indiretto, senza possibilità di sottoporle alla verifica del contraddittorio, di chiedere spiegazioni, integrazioni, precisazioni, sicché, soprattutto in tale ambito e in relazione alla minore o maggiore forza probatoria assunta (in base alla credibilità soggettiva, all'affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione), può essere opportuno reperire ulteriori elementi esterni di conferma, pur senza automatismi, in un'ottica prudenziale non dissimile da quella richiesta dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461) per il caso di dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile.

Concettualmente diversa è l'ipotesi in cui il testimone riferisca, legittimamente, confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il divieto di cui all'art. 62 c.p.p., norma che, pur rubricata «divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato», si riferisce alle sole dichiarazioni rese in un contesto procedimentale. Il disposto dell'art. 195 c.p.p., rubricato “testimonianza indiretta” non impone l'escussione della fonte diretta, che, identificandosi con l'imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2015, n. 21562) e che, ai sensi dell'art. 494 c.p.p., ha la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni della fonte indiretta che la chiamino in causa al fine di controbatterle. Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato a un testimone, il quale ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria.

Occorre però anche in questo caso, in analogia con la testimonianza de relato, sia effettuare un vaglio di credibilità e attendibilità della deposizione testimoniale sia sottoporre le dichiarazioni confessorie riferite dal testimone a un vaglio scrupoloso che ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da poter escludere costrizioni esterne o eventuali intenti autocalunniatori (Cass. pen., sez. I, 4 giugno 2019, n. 9891).

Riferimenti Normativi:

• art. 195, c.p.p.

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 1/1